

MISURE CAUTELARI PERSONALI

TRIBUNALE DEI MINORENNI E PROCEDIMENTO MINORILE

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.C., nato a (OMISSIS);

avverso la ordinanza dell' 08-08-2017 del Tribunale dei Minorenni di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Zunica Fabio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Filippi Paola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Enrico Moschini, sostituto processuale dell'avv. Donatella Mondini, che si riportava al ricorso chiedendone l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 maggio 2017, il G.I.P. presso il Tribunale per i minorenni di Messina applicava a M.C. la misura cautelare del collocamento in comunità, a seguito di arresto in flagranza in ordine ai reati di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti di tipo marijuana e cocaina, fatti accertati il (OMISSIS).

In data 19 luglio 2017 il G.U.P. presso Tribunale per i minorenni di Messina rigettava l'istanza difensiva con cui era stata chiesta la revoca o la sostituzione della misura cautelare applicata a M., sospendendo contestualmente i termini di custodia cautelare, su conforme richiesta del P.M., a seguito dell'ulteriore istanza difensiva di sottoposizione alla messa alla prova.

Avverso l'ordinanza del G.U.P., la difesa di M. proponeva appello, contestando sia il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura, sia la declaratoria di sospensione dei termini di custodia cautelare.

L'appello cautelare veniva tuttavia disatteso con ordinanza resa l'8 agosto 2017 dal Tribunale per i minorenni di Messina.

2. Per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Messina, M., tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione, relativo all'asserita inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 304 c.p.p., nonché alla carenza di motivazione circa la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., adottata a fronte della richiesta della difesa di messa alla prova. Lamenta in particolare il ricorrente che il G.U.P., su richiesta del P.M. e senza invitare la difesa a interloquire sul punto, aveva disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare a seguito dell'istanza difensiva di disporre la messa alla prova del minore, con conseguente necessità per i Servizi preposti di verificare la fattibilità del progetto, senza quindi tener conto del fatto che la richiesta di rinvio della difesa era giustificata dall'esercizio di una legittima attività processuale e

non aveva finalità ostruzionistiche, fermo restando, aggiunge il ricorrente, che il G.U.P., in attesa della valutazione dei servizi, ben avrebbe potuto rinviare il processo a data anteriore al 20 settembre 2017, in modo da decidere sull'istanza di messa alla prova senza il superamento dei termini di fase della custodia cautelare.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Per inquadrare i termini della questione processuale sottoposta all'attenzione della Corte, occorre premettere che il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 1, comma 1 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nel dettare i "principi generali del processo minorile", stabilisce che, nel procedimento a carico di minorenni, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da essa non previsto, quelle del codice di procedura penale, con la precisazione che tali disposizioni devono essere applicate "in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne".

Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 25/10/1995 n. 37, hanno autorevolmente affermato che il processo minorile, pur distinguendosi per indubbe e incisive particolarità, miranti alla tutela e al recupero del minore deviato, non integra un sistema chiuso e del tutto autonomo, ma al contrario è aperto all'estensione della disciplina processuale ordinaria e che il rapporto fra il processo e la disciplina poggia sul principio della sussidiarietà del rito ordinario.

E' stato inoltre precisato che, secondo le regole generali, il limite all'operatività in via sussidiaria della disciplina codicistica nel procedimento minorile deve essere inteso in senso sia letterale che logico, per cui essa è preclusa non solo dall'espressa esclusione o dalla diversa regolamentazione di determinati istituti processuali da parte del D.P.R. n. 488 del 1988, ma anche dall'incompatibilità di quella medesima disciplina con le specifiche norme contenute in quest'ultimo.

Ciò premesso in termini generali, è stato stabilito dalle Sezioni Unite con la richiamata sentenza n. 37/1995 (ripresa poi da Sez. 1, n. 36854 del 3/10/2001), che, in tema di misure cautelari (la cui disciplina è dettata dal D.P.R. n. 448/1988, artt. 19-24), deve ritenersi applicabile anche al processo minorile l'istituto della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 304 c.p.p., posto che nessuna norma del D.P.R. n. 448 del 1988 esclude o regola diversamente l'istituto della sospensione dei termini massimi della custodia cautelare e in ogni caso non sussiste alcuna incompatibilità fra quell'istituto e le norme e i principi che regolano il processo minorile, tanto più ove si consideri che la disciplina delle misure cautelari applicabile al processo minorile risulta in larga parte sovrapponibile, almeno per le esigenze cautelari, alla regola generale di cui all'art. 274 c.p.p., avendo quale unico fine quello di prevenire il concreto pericolo di inquinamento probatorio, di fuga o di probabile consumazione di gravi reati, per cui la sospensione dei termini, in quanto diretta, ricorrendo i presupposti indicati nell'art. 304 c.p.p., ad assicurare proprio la tutela delle esigenze cautelari, si pone, rispetto a queste ultime, su di un piano di assoluta compatibilità, senza che possa rilevare in senso contrario il "favor minoris" quale motivo ispiratore del D.P.R. n. 488 del 1988, poichè tale decreto, operando in quanto tale nei limiti in cui è stato attuato dal legislatore, non può certo assumere una rilevanza interpretativa autonoma, separata cioè dalle singole norme in cui si è concretamente trasfuso. Operata questa necessaria premessa ed evidenziato altresì che, in forza del richiamo operato dal D.P.R. n. 488 del 1988, art. 22, comma 1 al D.P.R. n. 488 del 1988, art. 21 comma 4 il minorenne al quale è imposto il collocamento in comunità è considerato in stato di custodia cautelare, occorre a questo punto soffermarsi sulla specifica questione dedotta nel ricorso, cioè se sia legittima la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare laddove, come avvenuto nel caso di specie, il rinvio del processo sia giustificato dalla richiesta difensiva di sottoposizione del minore alla messa alla prova ex D.P.R. n. 488 del 1988, art. 28. La problematica in esame deve essere in particolare inquadrata nell'ambito della previsione di cui all'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), che impone la sospensione dei termini "nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa".

In ordine alla ratio di tale previsione, deve richiamarsi il condiviso orientamento di questa Corte (Sez. 1, n. 2526 del 29/05/1992 Rv. 191027), secondo cui la sospensione dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 304 c.p.p., comma 1, è diretta a evitare che l'imputato possa beneficiare di eventi o situazioni da lui determinati a fini meramente dilatori: questo principio non si applica solo quando il legame tra l'istanza dell'imputato e il

rinvio del dibattimento venga a interrompersi poichè la causa che lo ha determinato trova origine nell'esercizio di attività processuali che la legge rende obbligatorio, indipendentemente dall'istanza dell'imputato, ponendosi questa solo come impulso all'espletamento di un'attività doverosa del giudice (nel caso oggetto della pronuncia sopra citata era stata affermata l'inapplicabilità della sospensione dei termini, essendo stato il processo sospeso per rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalità di una norma).

In tal senso si è quindi affermato in modo condivisibile che l'istanza dell'imputato o del difensore che comporti comunque la sospensione del processo, per produrre l'ulteriore conseguenza pregiudizievole sul decorso dei termini cautelari, deve porsi, anche solo potenzialmente, come strumentale e dilatoria (Sez. 1 n. 23158 del 28/05/2008 Rv. 240206 e Sez. 3 n. 183 dell'11/01/1997 Rv. 206605).

3. Alla luce di tale premessa, occorre quindi chiedersi se, nella vicenda in esame, possa essere attribuita natura strumentale alla richiesta difensiva di rinvio al fine di consentire la sottoposizione dell'imputato alla messa alla prova.

A tale quesito il Collegio ritiene di dover dare risposta positiva.

Deve in proposito evidenziarsi che l'istituto della messa alla prova nel processo minorile è disciplinato dal D.P.R. n. 488 del 1988, artt. 28 e 29, prevedendosi la possibilità di sospensione del processo qualora il giudice, sentite le parti, ritenga di dover valutare la personalità del minorente all'esito di un periodo di prova, il cui esito positivo determina la dichiarazione di estinzione del reato.

Il D.P.R. n. 488 del 1988, art. 28, comma 2, prevede in particolare che il giudice, con l'ordinanza di sospensione, affida il minorente ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi sociali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.

Da tale disciplina si evince che la decisione sulla messa alla prova di per sè non richiede come passaggio indefettibile il rinvio dell'udienza nella quale la relativa istanza venga eventualmente formulata dalla difesa, ben potendo la necessaria attività di preventiva verifica di fattibilità della proposta essere diligentemente svolta presso i competenti organi amministrativi prima della presentazione della richiesta, come peraltro è previsto espressamente dalla disciplina sulla messa alla prova introdotta per gli imputati maggiorenni dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014, sulla falsariga proprio della messa alla prova già operativa nel processo minorile (l'art. 464 bis c.p.p., comma 4 prevede infatti che all'istanza sia allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, almeno di una richiesta di elaborazione del predetto programma). L'esigenza di una preventiva attivazione da parte dell'interessato assume natura ancor più cogente nel caso in cui il processo sia formulata l'istanza di messa alla prova sia a carico di imputati sottoposti a misura custodiale, per cui, ove la relativa richiesta venga formulata senza alcuna adeguata attività di verifica di cui la difesa avrebbe potuto e dovuto farsi preventivamente carico, la decisione del giudice di sospendere i termini di durata della misura non può essere ritenuta illegittima, venendo in rilievo non un'ipotesi di differimento legata a oggettive necessità processuali, ma una mera richiesta difensiva che, avendo natura potenzialmente strumentale e dilatoria (anche alla luce dell'incertezza sugli esiti della successiva interlocuzione con gli organi preposti), è idonea a determinare la sospensione dei termini prevista dall'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. A. Ne consegue che la decisione del G.U.P. del Tribunale dei minorenni di Messina di disporre la sospensione dei termini, come correttamente ritenuto anche dal Tribunale in sede di riesame, deve essere considerata legittima, alla stregua della tipologia dell'istanza difensiva che, non essendo legata nè a esigenze di acquisizione della prova, nè alla concessione di termini a difesa, avrebbe imposto un ingiustificato decorso dei termini di durata della misura in corso, sicuramente evitabile ove la parte interessata avesse preventivamente adempiuto all'onere di verificare preventivamente la praticabilità della richiesta di messa alla prova.

Nè infine appare fondata la doglianza difensiva relativa all'asserita impossibilità per la difesa di interloquire sulla decisione del Giudice sollecitata dalla conforme richiesta del P.M., avendo il Tribunale correttamente evidenziato che dalla lettura del verbale dell'udienza del 19 luglio 2017 non si evince che sia stato frapposto alcun impedimento in tal senso al difensore, risultando anzi che questi, dopo la richiesta del P.M., abbia insistito nell'istanza relativa alla messa alla prova.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di M. deve essere quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2018